



**Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa**
Friuli Venezia Giulia

DEDEL n. 21

Adesione al Contratto quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le Amministrazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lett. a) e b) della legge regionale n. 26/2014 - CIG 867596941C- Determina a contrarre e relativa prenotazione fondi.

La Direttrice generale

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) ed in particolare il Capo VIII bis "Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa", come inserito dall'articolo 15 della citata legge regionale 29/2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1421 del 9 agosto 2019 con cui sono stati definiti i primi indirizzi operativi per lo sviluppo delle attività istituzionali dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) ed in particolare l'articolo 43, comma 1, che ha istituito, all'interno dell'ordinamento regionale, la Centrale Unica di Committenza regionale (CUC) per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi a favore dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al DPR n. 0277/2004, e degli Enti Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Tenuto conto che l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è stato conferito con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019 n. 1336 l a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020 successivamente rinnovato sino al 1° agosto 2023 con deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2020 n. 852;

Richiamato il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

www.lavoroimpresa.fvg.it



1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (A)) ed in particolare il capo IV, relativo alla somministrazione di lavoro;

Richiamato il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) per le parti ancora applicabili;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ed in particolare l'articolo 36, che riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, tra cui i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Tenuto conto della propria nota prot. n. 1 del 19 settembre 2019, indirizzata alla Presidenza della Regione e alle Direzioni centrali interessate, con la quale è stata inviata una proposta organizzativa dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, contenuta nello stretto necessario e tarata sull'avvio dell'attività dell'Agenzia stessa (come da primi indirizzi operativi di cui alla citata DGR 1421/2019);

Tenuto conto della nota prot. n. 2 del 23 settembre 2019 dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa indirizzata alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione e alla Direzione generale, avente ad oggetto: "Fabbisogni personale - Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa" con la quale l'Agenzia chiedeva di considerare l'opportunità di soddisfare il fabbisogno di personale della stessa tramite la somministrazione di lavoro a tempo determinato a valere sul budget della Regione e in subordine chiedeva una verifica giuridica in merito al tetto applicabile alla stessa per il ricorso a personale interinale, al fine di programmare l'utilizzo dei fondi assegnati all'Agenzia dalla Regione per una adesione al contratto quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato con la società autorizzata allo svolgimento dell'attività di somministrazione stessa;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ed in particolare l'articolo 9, comma 28 che prevede, tra l'altro, che nell'ottica del contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato ivi richiamate, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 165/2001, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 276/2003, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;



Preso atto della comunicazione, giunta via posta elettronica in data 17 dicembre 2019 dal Servizio Amministrazione personale regionale della Direzione Centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, a riscontro della citata nota prot. n. 2/2019 in relazione ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto legge 78/2010, in base alla quale, posto che nel 2009 l'Agenzia non esisteva e non sussiste quindi alcun riferimento possibile alla spesa, la soluzione possa essere reperita attraverso la pronuncia della Corte dei Conti, sezione delle autonomie locali, parere dell'adunanza 20 dicembre 2016, n. 1/2017, ove la Corte ha ritenuto che: "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento";

Tenuto conto altresì della sopravvenuta previsione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), che ha aggiunto il comma 2 all'articolo 31 del decreto legge 81/2015 che così prevede: "2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro";

Tenuto conto altresì della propria nota prot. n. 5 del 29 ottobre 2019 con la quale, nelle more della definizione della dotazione organica dell'Agenzia e in ottemperanza all'articolo 15 della legge regionale n. 12/2009, è stata fatta richiesta alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, di diffondere apposito interpello interno all'Amministrazione, volto a verificare la presenza di personale in possesso dei requisiti ivi evidenziati, disponibile a essere assegnato all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, anche al fine di consentire, anche in misura parziale, nel caso di impossibilità al reperimento di risorse interne, di ricorrere a esperti esterni o alla convenzione con la società di somministrazione lavoro interinale;

Vista la nota prot. 25065 del 15 novembre 2019 con la quale la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione ha reso noto a tutti i dipendenti regionali l'interpello di cui sopra;

Tenuto conto dell'esito dell'interpello, conclusosi il 27 novembre 2019 e per il quale sono state rilevate le disponibilità di 15 dipendenti regionali, e della conseguente analisi dei curriculum vitae allegati e dei colloqui intercorsi nelle giornate del 2 e 3



dicembre 2019, si è giunti alla conclusione di poter soddisfare solo in parte le esigenze di personale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa subordinatamente alla disponibilità delle Direzioni interessate e pertanto risulta indispensabile il ricorso alla convenzione con una società di somministrazione lavoro interinale;

Considerato che l'Amministrazione Regionale si avvale da tempo di forme di lavoro flessibile e tra queste anche quelle derivanti dai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, al fine di sopperire ad esigenze straordinarie ed eccezionali che non è possibile fronteggiare con il personale in servizio;

Considerato, altresì, che il ricorso a tale tipologia di lavoro consente di poter disporre di uno strumento dinamico di acquisizione delle risorse umane, che possono in tal modo essere reperite nell'ambito del mercato del lavoro con estrema tempestività, anche con riferimento a profili di tipo specialistico;

Constatato che alla data odierna l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ha in forza dieci dipendenti a tempo indeterminato, e che pertanto il limite del trenta per cento di cui sopra consente l'acquisizione di tre unità quali dipendenti a termine o somministrati;

Dato atto che alla data odierna tre unità di personale sono già in forza presso l'Agenzia con contratto di lavoro somministrato in seguito all'adesione al contratto quadro Reg. Contr. n. 3940/2019 di data 22/03/2019 (CIG 685277727A), conclusosi in anticipo a seguito dell'esaurimento dell'importo massimo spendibile, nonché che tale personale svolge funzioni essenziali dell'Agenzia;

Considerato che i contratti di lavoro somministrato delle predette unità di personale hanno scadenza 23 marzo 2021;

Ritenuto quindi necessario adempiere al fabbisogno di personale dell'Agenzia successivamente alla scadenza dei contratti di cui sopra, tramite la somministrazione di lavoro a tempo determinato delle suddette tre unità di personale, al fine di assicurare senza soluzione di continuità lo svolgimento dei servizi primari dell'Agenzia ed il raggiungimento degli obiettivi specifici delle azioni strategiche della stessa, in particolare:

1. attività connesse alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi;
2. adempimenti relativi all'attività di comunicazione di cui all'azione strategica n. 3 "Conoscere e utilizzare le opportunità regionali" del Piano strategico 2020 - 2022 dell'Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 549;
3. coordinamento del processo di scoperta imprenditoriale necessario per definire la Strategia di specializzazione intelligente della regione (S3), prevista dall'azione strategica n. 6 "S3: coordinare il processo di scoperta imprenditoriale" del suddetto Piano;
4. attività connesse all'attuazione della misura "Team per la ripresa/Angeli per ripresa", ricompresa nella linea strategica "Agire nell'immediato", azione 1.3 "Accompagnare le imprese nell'utilizzo delle misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" del Piano strategico 2020-2022 dell'Agenzia, e attività di supporto alla Segreteria tecnica organizzativa;

Dato atto che rimangono comunque insoddisfatte le esigenze evidenziate nel citato interpello;



Rilevato, altresì, che qualora venissero aumentati il numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'Agenzia, e le disponibilità finanziarie dell'Agenzia, si intende procedere, nel rispetto del limite di legge sopra specificato, all'acquisizione di ulteriore personale con contratto di somministrazione a tempo determinato;

Vista la Convenzione stipulata dalla Regione FVG con la società Randstad Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via R. Lepetit n. 8/10, protocollo PADES-CON-2021-0000069-A del 12 marzo 2021, lotto 1 (CIG 83593387F0), avente durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le Amministrazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 26/2014;

Considerato che il contratto derivato recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel Contratto quadro, impegnando il fornitore alla prestazione dei servizi richiesti nel rispetto delle modalità specifiche contenute nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica del Fornitore, nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta economica ed indica la durata e l'importo massimo stimato spendibile;

Ritenuto di aderire all'indicata Convenzione PADES-CON-2021-0000069-A del 12 marzo 2021, mediante stipula di contratto derivato con la Randstad Italia S.p.A, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 26/2014, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato nell'ambito dell'Amministrazione regionale, al fine di assicurarne la continuità;

Atteso che il contratto derivato verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di indicare la durata del contratto derivato in 12 mesi decorrenti dalla data della firma del medesimo;

Ritenuto di individuare l'importo massimo stimato spendibile per l'affidamento del servizio suddetto nell'ambito dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, per 12 mesi, in euro 126.000,00 (centoventiseimila/00), comprensivo di IVA al 22%, calcolata esclusivamente sull'aggio di impresa;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla prenotazione delle risorse necessarie all'esecuzione del contratto derivato per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, pari ad euro 126.000,00 (centoventiseimila/00), comprensiva di IVA al 22%, calcolata solo sull'aggio di impresa a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021, con riferimento al capitolo/S 1012 (Spese per il ricorso al lavoro somministrato), per la competenza dell'anno 2021, - MISSIONE 01- Servizi istituzionali e generali, di gestione –PROGRAMMA 10 – Risorse umane - TITOLO 1 – Spese correnti– V livello p.d.c. U1.03.02.12.001;

Preso atto della necessità di nominare, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6 della Convenzione, il Supervisore, responsabile dei rapporti con la società Randstad Spa per i servizi afferenti i contratti attuativi e pertanto interfaccia unica e rappresentante dell'Agenzia nei confronti della società medesima;

Dato atto che non vi sono in organico figure che possono ricoprire il suddetto ruolo e che pertanto lo stesso viene provvisoriamente posto in carico in via residuale alla



Direttrice generale con la contestuale nomina della dott.ssa Emanuela Umek come Referente operativo;

Dato atto che ai fini dell'adesione al contratto quadro è stato acquisito il CIG derivato n. 867596941C, siccome previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del citato Regolamento, la stipulazione dei contratti non è subordinata all'acquisizione della valutazione di congruità economica quando si sia fatto ricorso alle centrali di committenza;

Considerato che il controllo del possesso dei requisiti generali dichiarati dal soggetto affidatario spetta al Servizio centrale unica di committenza e che pertanto gli Uffici che aderiscono al Contratto quadro sono sollevati da tale incombenza;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0214/2009 (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale);

Visti la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modificazioni ed integrazioni);

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti" ed in particolare l'articolo 5 che stabilisce che la Giunta regionale approvi, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, il Bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macro-aggregati in capitoli ai sensi dell'art. 39, comma 10, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto in particolare l'articolo 39, comma 10 del decreto legislativo 118/2011 che attribuisce al Bilancio Finanziario Gestionale anche il compito di assegnare "ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021 – 2023, e per l'anno 2021 e i correlati Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale adottato con decreto del Direttore generale di data 3 dicembre 2020, n. 91,

DECRETA

per le motivazioni in premessa indicate:

1. di aderire alla Convenzione protocollo n. PADES-CON-2021-0000069-A del 12 marzo 2021 (CIG 83593387F0) mediante stipula di contratto derivato con la società Randstad Italia S.p.A, con sede legale in Milano, via R. Lepetit n. 8/10, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale n. 26/2014;
2. di stabilire che il contratto verrà stipulato con modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

www.lavoroimpresa.fvg.it



3. di indicare la durata del contratto derivato in 12 mesi decorrenti dalla data della firma del medesimo;
4. di individuare l'importo massimo stimato spendibile per l'affidamento del servizio suddetto in euro 126.000,00 (centoventiseimila/00), comprensivo di IVA al 22% calcolata esclusivamente sull'aggio di impresa, sulla base della proposta organizzativa espressa dall'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
5. di prenotare la somma complessiva di euro 126.000,00 (centoventiseimila/00), comprensiva di IVA al 22% calcolata esclusivamente sull'aggio di impresa a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021, con riferimento al capitolo/S 1012 (Spese per il ricorso al lavoro somministrato), per la competenza dell'anno 2021, - MISSIONE 01- Servizi istituzionali e generali, di gestione –PROGRAMMA 10 – Risorse umane - TITOLO 1 – Spese correnti– V livello p.d.c. U1.03.02.12.001;
6. di provvedere con successivo atto, a norma dell'art. 44, comma 2 della succitata legge regionale 21/2007, all'impegno della spesa conseguente alla stipula del contratto derivato di cui al punto 1 del presente dispositivo;
7. di indicare, nelle more del completamento dell'organico, la sottoscritta Direttrice Generale, come soggetto incaricato dello svolgimento delle attività previste dall'articolo 5, comma 5 della Convenzione di cui al punto 1 del presente dispositivo, e di nominare la dott.ssa Emanuela Umek quale Referente operativo;
8. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in materia di privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
9. di dar corso alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del committente – sezione Amministrazione trasparente - sulla base di quanto prescritto dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 50/2016.

LA DIRETTRICE GENERALE

dott.ssa Lydia Alessio-Vernì

Documento informatico

sottoscritto con firma digitale

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

www.lavoroimpresa.fvg.it